



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 55 del 21/12/2018

**OGGETTO:** TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

L'anno 2018, addì ventuno, del mese di Dicembre alle ore 21:00, nella sede comunale - sala consiliare, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE.

Risultano:

Cognome e Nome	Funzione	Presente
INTROZZI ALBERTO	Sindaco	SI
AIELLO SILVIO	Consigliere	SI
SALA FRANCESCO	Consigliere	SI
IMBRICI MONICA	Consigliere	SI
CAPUCCINO MARIA ANGELA	Consigliere	SI
BRADANINI MATTEO	Consigliere	SI
LISSI MARCO	Consigliere	SI
CACCIA STEFANO	Consigliere	
TANSINI SIMONA	Consigliere	SI
OREL DAVIDE	Consigliere	SI
CANGIALOSI GIUSEPPE	Consigliere	SI
GUGLIUCCI NICOLA	Consigliere	SI
TROVO' MARTINA	Consigliere	

Presenti: 11    Assenti: 2

Partecipa all'adunanza il **Segretario Comunale**, Rocco Roccia che provvede alla redazione del presente verbale.

Il **Sindaco** Alberto Introzzi Architetto, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

**OGGETTO:** TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/13, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTI** i comma 639 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27/12/13, n. 147, recanti, tra l'altro, disposizioni in materia di tributo per i servizi indivisibili;

**VISTO** il D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214, al quale la Legge 147/13 rinvia, in ordine a specifiche previsioni normative;

**VISTI** i seguenti provvedimenti legislativi che hanno introdotto modifiche alle norme sopra citate:

- D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26/04/2012 n. 44;
- D.L. 26/04/2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23/06/2014 n. 89;
- L. 23/12/14, n. 190;
- D.L. 19/06/2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 06/08/2015 n. 125;
- L. 28/12/2015 n. 208;
- L. 11/12/2016 n. 232;
- L. 27/12/2017 n. 205;

### **DATO ATTO CHE:**

- l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 1, comma 702, della Legge 147/13, anche alla TASI;
- i commi 1 e 2 dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 stabiliscono che: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti...”*;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

**DATO ATTO, ALTRESI', CHE** il comma 15, dell'art. 13, del D.L. 201/11 stabilisce che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno,*



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

*con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;*

**VISTA** la nota n. 5343 del 06/04/12 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale specifica le modalità di trasmissione delle delibere tariffarie e dei regolamenti concernenti l'IMU e gli altri tributi comunali;

**VISTA**, altresì, la nota n. 4033 del 28/02/14 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale specifica fornisce ulteriori specifiche circa la trasmissione telematica delle delibere tariffarie e dei regolamenti concernenti la IUC ed altri tributi comunali;

## **PRESO ATTO CHE:**

- 1) l'art. 1, comma 676, della L. 27/12/13 n. 147, ha fissato l'aliquota di base del tributo all'1 per mille, prevedendo la possibilità per i Comuni di ridurla, con deliberazione del Consiglio Comunale, fino all'azzeramento;
- 2) l'art. 1, comma 677, della L. 27/12/13, n. 147, ha stabilito che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può determinare le aliquote del tributo rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/13, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 3) l'art. 1, comma 678, della L. 27/12/13 n. 147, ha stabilito che l'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, c. 8, del D.L. 201/11, convertito nella L. 214/11 e s.m.i., nella misura dell'1 per mille;
- 4) l'art. 1, comma 678, della L. 27/12/13 n. 147, così come integrato dall'art. 1, comma 14, della L. 28/12/15, n. 208, ha previsto che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille e che il Comune può, nella delibera di definizione delle aliquote, modificare la stessa, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- 5) l'art. 1, comma 683 della L. 27/12/13, n. 147, ha previsto che il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili;
- 6) l'art. 1, comma 26, della L. 208/15, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'art. 13, comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, e, successivamente, dall'art. 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ha stabilito che: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18*



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”

**DATO ATTO CHE** l'art. 1, comma 682 della L. 27/12/13, n. 147, ha disposto che il Comune individua i servizi indivisibili e indica, per ciascuno di essi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**CONSIDERATO** che l'articolo 10 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) – Disciplina della componente TASI (tributo per i servizi indivisibili) prevede che l'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi viene effettuata con la deliberazione di Consiglio Comunale che approva le aliquote del tributo;

**TENUTO CONTO** che per “servizi indivisibili” si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

**VISTE** le aliquote approvate per l'anno 2018 con delibera di C.C. n. 8 del 27/02/18, esecutiva;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 54 del 21/12/18, con la quale sono state deliberate le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2019;

**VISTO** il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) – Disciplina della componente TASI (tributo per i servizi indivisibili), approvato con delibera di C.C. n. 30 del 31/07/14 e modificato con delibera di C.C. n. 12 del 30/04/16;

**VISTO** il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Preso atto del parere favorevole espresso a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 2 contrari (Orel e Gugliucci), espressi nei modi e forme di legge

## DELIBERA

- 1) di approvare** la premessa del presente atto, che qui si intende integralmente richiamata;
- 2) di confermare**, per l'anno 2019, le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili:

1	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze e assimilazioni come da regolamento ( <b>categorie A1-A8-A9</b> )	<b>1,4‰</b>
2	ALIQUOTA PER UNITÀ IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (GENITORI, FIGLI) CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE ( <u>base imponibile</u> ridotta del 50%)	<b>1,4‰</b>
3	UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA DAI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI ALL'A.I.R.E. DEL COMUNE DI MONTANO LUCINO ( <b>ad eccezione agevolazione prevista</b> )	<b>1,4‰</b>



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

<b>dall'art. 10, c. 1, lett. c), regolamento IUC-IMU)</b>		
4	ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (riduzione dell'imposta del 25%)	1,4‰
5	ALIQUOTA PER IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO DI CATEGORIA CATASTALE "D"	1,4‰
6	ALIQUOTA PER AREE FABBRICABILI	1,4‰
7	ALIQUOTA PER UNITA' IMMOBILIARI COSTRUITE E DESTINATE ALLA VENDITA DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate	0‰
8	ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA	1,0‰
9	ALIQUOTA PER TUTTE LE FATTISPECIE DIVERSE DA QUELLE INDICATE AI PUNTI PRECEDENTI	1,4‰

- 3) di individuare i seguenti servizi indivisibili, indicando a fianco di ciascuno di essi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

DENOMINAZIONE SERVIZIO	COSTO ESERCIZIO 2019 (per la parte non finanziata da altre entrate specifiche)
Servizi di ufficio tecnico	€ 36.988,00
Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	€ 73.170,00
Servizi di polizia locale	€ 159.782,00
Servizi di viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 59.160,00
Servizi di illuminazione pubblica	€ 135.300,00
Servizi relativi a parchi e gestione territorio	€ 50.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 514.400,00</b>

- 4) di dare atto che il gettito TASI previsto tra le entrate tributarie del bilancio di previsione 2019, calcolato sulla base delle aliquote di cui al presente provvedimento, ammonta ad € 435.000,00 ed è, nel rispetto della normativa vigente, inferiore rispetto ai costi sopra evidenziati ed attribuibili ai servizi indivisibili;
- 5) di dare atto, altresì, che è stato rispettato il vincolo di cui all'art. 1, comma 677, della L. 27/12/13, n. 147, secondo il quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/13, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, come da prospetto che segue:

	TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA IMU 2019	ALIQUOTA TASI 2019	SOMMA ALIQUOTE IMU E TASI 2019	ALIQUOTA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE
1	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze e assimilazioni come da regolamento (categorie A1-A8-A9)	4‰	1,4‰	5,4‰	6‰
2	ALIQUOTA PER UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO	9,2‰	1,4‰	10,6‰	10,6‰

Verbale di Consiglio N° 55 del 21/12/2018



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

	(GENITORI, FIGLI) CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE				
3	UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA DAI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI ALL'A.I.R.E. DEL COMUNE DI MONTANO LUCINO (ad eccezione agevolazione prevista dall'art. 10, c. 1, lett. c), regolamento IUC-IMU)	9,2‰	1,4‰	10,6‰	10,6‰
4	ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (riduzione dell'imposta del 25%)	9,2‰	1,4‰	10,6‰	10,6‰
5	ALIQUOTA PER IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO DI CATEGORIA CATASTALE "D"	7,6+1,6‰	1,4‰	10,6‰	10,6‰
6	ALIQUOTA PER AREE FABBRICABILI	9,2‰	1,4‰	10,6‰	10,6‰
7	ALIQUOTA PER UNITA' IMMOBILIARI COSTRUITE E DESTINATE ALLA VENDITA DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locatè	---	0‰	0‰	2,5‰
8	ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA	---	1‰	1‰	1‰
9	ALIQUOTA PER TUTTI I FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI INDICATI AI PUNTI PRECEDENTI	9,2‰	1,4‰	10,6‰	10,6‰

- 6) **di dare atto**, infine, che le aliquote deliberate con il presente provvedimento si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- 7) **di stabilire** che, per quanto non esplicitamente contenuto nel presente provvedimento, si rimanda alla normativa ed al regolamento in materia di tributo per i servizi indivisibili;
- 8) **di demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti necessari all'invio della presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, così come previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 10, comma 4, lettera b), del D.L. 08/04/13 n. 35.
- 9) **di dichiarare**, con successiva votazione, con voti n. 9 favorevoli e n. 2 contrari (Orel e Gugliucci), espressi nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**

Alberto Introzzi Architetto

*Firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Rocco Roccia

*Firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*

---